

D.G.R. n. 31-4912 del 20.4.2017

Oggetto: S.S.R. - Istituzione della Rete Regionale di Psicologia per l'organizzazione dell'area della Psicologia sanitaria piemontese nell'ambito del riordino delle reti ospedaliere e territoriali delle Aziende Sanitarie Regionali.

Premesso che

la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 di "Ordinamento della professione di psicologo", all'art. 1 stabilisce che "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. All'art. 3, inoltre, stabilisce che "... L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica";

la D.G.R. del Piemonte n. 52 - 29953 del 13.04.2000 "L.R. n. 61/1997 - P.S.R. - Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei SC di psicologia" ha formalizzato e avviato il processo di istituzione e diffusione dei Servizi di Psicologia nel Piemonte;

La D.G.R. n. 101-13754 del 29.03.2010 "Governo clinico dell'area della Psicologia sanitaria: approvazione e riorganizzazione dei LEA della Psicologia, istituzione del coordinamento tecnico regionale e adeguamento del flusso informativo per il monitoraggio delle attività" ha definito la rete di assistenza sanitaria di psicologia come importante contributo allo sviluppo e al miglioramento delle attività sanitarie secondo le linee programmatiche tracciate dal PSSR e ha indicato la necessità di completare in maniera omogenea sul territorio un uniforme livello organizzativo e professionale e i livelli delle prestazioni psicologiche che devono essere garantite a tutti.";

il PSSR 2012-2015 approvato con DCR n. 167-14087 il 3.4.2012, al punto 4.1.2 dell'Allegato al PSSR – I progetti speciali di salute – attribuisce all'assistenza psicologica il compito, nell'ambito della rete sanitaria regionale, di contribuire alla tutela della salute individuale e collettiva, con specifico riguardo a quei fattori comportamentali, relazionali e sociali che rivestono un ruolo di rilievo tra i determinanti di salute e nei processi di diagnosi e cura (in ambito ospedaliero e territoriale), nonché ai fattori socio-organizzativi del sistema che risultano essenziali al suo buon funzionamento.

Premesso, inoltre, che

la riorganizzazione delle Aziende Sanitarie regionali (realizzata attraverso la DGR n. 1-600 del 19.11.2014, come integrata con DGR n. 1-924 del 23.01.2015, che ha definito il nuovo programma di revisione della rete ospedaliera e la DGR n. 26-1653 del 29.06.2015 che ha approvato il programma di interventi per il riordino della rete territoriale) non ha fornito specifiche indicazioni per l'articolazione organizzativa dei Servizi di psicologia operanti nelle ASR e per la loro collocazione nel nuovo assetto nel Servizio Sanitario regionale

conseguentemente l'attività di psicologia non è stata menzionata dalla D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. "A", che ha ridefinito i "Principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012".

Dato atto che

questa assenza di indicazioni ha prodotto significative difficoltà nel processo di elaborazione e approvazione dei nuovi Atti aziendali sia per la necessità di dare continuità alle funzioni svolte dalle strutture esistenti sia per la natura di alcune di queste strutture che, in talune realtà e in ossequio agli atti di indirizzo regionali del passato, hanno assunto la responsabilità strutturale e gerarchica di tutto il personale dipendente e convenzionato con titolo di studio in Psicologia indipendente dall'ambito di attività svolta nei vari servizi dell'ASR.

Dato atto, inoltre, che

i rilievi epidemiologici evidenziano l'aumento delle patologie croniche e degenerative, l'incidenza dell'invecchiamento e delle condizioni di fragilità dell'infanzia, dei giovani e delle famiglie immigrate; la quotidianità mette in evidenza un netto incremento di tipologie a criticità socio-sanitaria o assistenziale, anche a complessità sanitaria con problemi di gestione nel contesto abitativo per la situazione di fragilità o mancanza di protezione sociale.

le Linee di Indirizzo per l'assistenza psicologica erogate dalle S.C. di Psicologia, territoriali ed ospedaliere, all'interno del Ssn" revisione anno 2009, curate dalla Società scientifica SIPSOT (Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali) evidenziano un diffuso bisogno di interventi psicologici omogenei nei servizi sanitari sul versante organizzativo. In quest'ottica, l'esperienza dei Servizi di Psicologia si è caratterizzata per l'economicità della gestione delle risorse che ha visto un incremento quali-quantitativo delle prestazioni psicologiche, sia erogate direttamente, sia fornite in interventi integrati con altri Servizi sanitari.

Ritenuto che

appare necessario fornire indicazioni per consentire alle ASR la prosecuzione delle attività assistenziali in corso e per correggere le incoerenze organizzative nel frattempo intervenute e per assicurare che l'offerta di assistenza psicologica avvenga in modo uniforme in tutte le aziende del SSR, approvando l'Allegato 1, "Servizio sanitario regionale. Rete regionale di psicologia sanitaria. L'assistenza psicologica nelle Aziende sanitarie regionali del Piemonte", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto, altresì, che appare necessario che

lo sviluppo di nuove modalità organizzative dell'assistenza psicologica nelle Aziende deve raccordarsi ai cambiamenti occorsi e alle trasformazioni in atto e caratterizzarsi per la trasversalità degli interventi e delle risposte ai bisogni sollecitati dall'organizzazione sanitaria senza ledere l'autonomia, gestionale e organizzativa, dei dipartimenti territoriali in cui operano professionisti psicologi (Dipartimenti di Salute Mentale - DSM, Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze – DPD e SC di Neuropsichiatria Infantile)

i Servizi di Psicologia assumano caratteristiche funzionali e assicurino, inoltre, la loro competenza funzionale anche alle ASR prive di specifico servizio, assumendo valenza sovra aziendale e mantenendo, sul piano strutturale, la responsabilità gestionale e gerarchica diretta del solo personale dipendente dell'azienda sede del Servizio e operante al di fuori dei Dipartimenti territoriali sopra indicati. Da questo si evince che i summenzionati Servizi saranno chiamati a svolgere quella funzione essenziale e altamente specifica di "Servizio Trasversale" su più livelli: dal livello interaziendale (su più ASL e/o AO) a quello interaziendale (ad esempio ricoprendo la funzione di collegamento ospedale - territorio);

la gestione da parte dei Servizi sovra zionali di Psicologia di funzioni per conto di altre ASR dell'area di pertinenza sia regolata dalle Aziende Sanitarie interessate, tramite apposite convenzioni, che definiranno i rapporti giuridici, economici e gerarchici connessi;

sia istituito un coordinamento dei Responsabili dei Servizi sovrazionali di Psicologia nell'ambito delle attività della Direzione regionale Sanità le cui finalità saranno principalmente finalizzate a ricercare

equità ed omogeneità nell'offerta di prestazioni e ad armonizzare le modalità di accesso alle prestazioni medesime (sia in ambito ospedaliero che territoriale).

Ritenuto, pertanto, che

ai fini della razionalizzazione del sistema di offerta e del contenimento della spesa, e quindi senza oneri aggiuntivi, le Aziende Sanitarie debbano, entro tre mesi dall'approvazione del presente Provvedimento, integrare oppure modificare i propri Atti aziendali per rispettare l'articolazione di sedi, tenuto conto che le sedi medesime dei Servizi sovra zonali sono state identificate in base all'esistenza di una struttura complessa attiva e funzionante nell'Atto Aziendale vigente. Per le sedi contrassegnate da asterisco, dove le preesistenti strutture complesse non sono attualmente presenti nell'Atto Aziendale, potranno essere eventualmente ricollocate in seguito ad accordi tra le ASR dell'area di riferimento così come riportato nella sottostante tabella:

ASL sedi del Servizio sovra zonale di Psicologia (*)	ASR di pertinenza
ASL TO 3	ASL TO 4, ASO S. Luigi Orbassano
ASL TO 5	ASL Città di Torino, AOU Città della Salute e della e Scienza di Torino; A.O. Ordine Mauriziano di Torino
ASL VC*	ASL BI, ASL NO, ASL VCO, AOU Maggiore della Carità di Novara
ASL CN2*	ASL CN1, ASO S. Croce e Carle di Cuneo
ASL AT*	ASL AL, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.

Ritenuto pertanto di

revocare le seguenti deliberazioni contenenti indirizzi di tipo organizzativo:

- D.G.R. n. 52 - 29953 del 13.04.2000 "L.R. n. 61/1997 - P.S.R. - Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei SC di psicologia";
- D.G.R. n. 101-13754 del 29.03.2010 "Governo clinico dell'area della Psicologia sanitaria: approvazione e riorganizzazione dei LEA della Psicologia, istituzione del coordinamento tecnico regionale e adeguamento del flusso informativo per il monitoraggio delle attività";
- D.G.R. n. 34-5088 del 18.12.2012 "DCR n. 167-14087 del 3.4.2012 di approvazione del PSSR 2012-2015 - Istituzione del Tavolo Interistituzionale della Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.)".

Tutto quanto sopra premesso:

Vista la D.C.R. n. 167-14087 il 3.4.2012

Vista la D.G.R. n. 22-6144 del 23.07.2013

Vista la D.G.R. n. 26-1653 del 29.6.2015

Vista la D.G.R. n. 42-1921 del 27.7.2015

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

Delibera

- di istituire la Rete regionale dei Servizi di Psicologia del Piemonte, con caratteristiche funzionali e competenza estesa alle ASR prive di specifico servizio, approvando i principi generali descritti nel documento "Servizio sanitario regionale. Rete regionale di psicologia sanitaria. L'assistenza psicologica nelle Aziende sanitarie regionali del Piemonte", riportato nell'Allegato "1", che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

- di stabilire che i Servizi di Psicologia assumano caratteristiche funzionali sovra aziendale, mantenendo, sul piano strutturale, la responsabilità gestionale e gerarchica diretta del solo personale dipendente dell'azienda sede del Servizio e operante al di fuori dei Dipartimenti territoriali sopra indicati.

- di stabilire che la gestione da parte dei Servizi di Psicologia sovra zonali sia regolata tra le Aziende Sanitarie interessate, tramite apposite convenzioni, che definiranno i rapporti giuridici, economici e gerarchici connessi;

- di demandare alla Direzione regionale Sanità la disciplina del coordinamento dei Servizi di Psicologia;

- di stabilire che le ASR integrino o modifichino i propri Atti aziendali, entro tre mesi dall'approvazione del presente Provvedimento, per rispettare l'articolazione delle sedi dei Servizi di Psicologia indicate in premessa come di seguito riportato:

ASL sedi del Servizio sovra zonale di Psicologia (*)	ASR di pertinenza
ASL TO 3	ASL TO 4, ASO S. Luigi Orbassano
ASL TO 5	ASL Città di Torino, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; A.O. Ordine Mauriziano di Torino
ASL VC*	ASL BI, ASL NO, ASL VCO, AOU Maggiore della Carità di Novara
ASL CN2*	ASL CN1, ASO S. Croce e Carle di Cuneo
ASL AT*	ASL AL, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.

(*) Le sedi dei Servizi sovra zonali sono state identificate in base all'esistenza di una struttura complessa attiva e funzionante nell'Atto Aziendale vigente. Le sedi contrassegnate da asterisco (dove le preesistenti strutture complesse non sono attualmente presenti nell'Atto Aziendale) potranno essere eventualmente ricollocate in seguito ad accordi tra le ASR dell'area di riferimento.

- di revocare le seguenti deliberazioni contenenti indirizzi di tipo organizzativo in materia:

- D.G.R. n. 52 - 29953 del 13.04.2000 “L.R. n. 61/1997 - P.S.R. - Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei SC di psicologia”;
- la D.G.R. n. 101-13754 del 29.03.2010 “Governo clinico dell'area della Psicologia sanitaria: approvazione e riorganizzazione dei LEA della Psicologia, istituzione del coordinamento tecnico regionale e adeguamento del flusso informativo per il monitoraggio delle attività”;
- la D.G.R. n. 34-5088 del 18.12.2012 “DCR n. 167-14087 del 3.4.2012 di approvazione del PSSR 2012-2015 - Istituzione del Tavolo Interistituzionale della Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.)”.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.